
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

Il giorno 24 maggio 2006, in Roma presso il MIUR, alle ore 15,30, ha luogo l'incontro, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa per il personale delle aree funzionali, tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art.4, comma 2, del CCNL Comparto Ministeri 2002-2005 e dell'art.8, comma 1, del CCNL 16 febbraio 1999, avente all'ordine del giorno i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2005.

Al termine dell'incontro, il Capo del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, prof. Giorgio Donna e il Direttore Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, dott. Bruno Pagnani, in rappresentanza dell'amministrazione, e i delegati delle Organizzazioni sindacali concordano e sottoscrivono, sulla materia in questione, la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo.

Per la parte pubblica
categoria

Per le Organizzazioni sindacali di

Il Capo del Dipartimento per la programmazione
ministeriale

- Prof. Giorgio Donna -

Il Direttore Generale per le risorse umane del
Ministero

- Dott. Bruno Pagnani -

CGIL F.P. firmato

CISL F.P.S. firmato

UIL P.A firmato

UNSA SADMUR

UNSA SNADAS firmato

UNSA SNALS

FEDERAZIONE INTESA

firmato

FLP firmato

RDB CUB

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA

QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

PERSONALE COMPARTO "MINISTERI"

CONTRATTO n. 2/2006

CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER

L'ANNO 2005

Premessa

1. In data 12 giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri - per il quadriennio normativo 2002 – 2005.

2. L'art. 8, comma 1, del citato CCNL 12 giugno 2003 conferma l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL 16 febbraio 1999, gli sviluppi economici e i passaggi di posizione economica all'interno delle aree;

3. Il D.P.R. 319/2003 ha regolamentato l'organizzazione del M.I.U.R. a seguito dell'unificazione, prevista dal D.Lvo 300/1999, del M.P.I. e del M.U.R.S.T.. Conseguentemente, il D.M. 28/4/2004 e i DD.MM. 28/7/2004 hanno riorganizzato gli uffici dirigenziali di livello non generale del nuovo dicastero

4. Con il presente C.C.N.I. vengono disciplinati i criteri e le modalità di utilizzazione del FUA 2005 per il personale delle aree funzionali in servizio nel ruolo dell'A.C. e dell'A.P. del

M.I.U.R.

5. In rapporto alle disponibilità accertate a carico del Fondo di Amministrazione per il 2005, le parti convengono quanto segue.

PARTE I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto integrativo di amministrazione si applica a tutto il personale in servizio nel corso dell'anno 2005 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici centrali e periferici, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure ad essi assimilabili, nonché al personale temporaneamente assegnato appartenente ad altre amministrazioni del comparto "Ministeri" e destinatario dei soli istituti contrattuali connessi alla produttività.

2. E' altresì destinatario delle risorse di cui alla successiva Parte II, art. 6, comma 2, il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in posizione di comando presso gli I.R.R.E., INDIRE e INVALSI, qualora non destinatario per il 2005 di analogo compenso accessorio.

Art. 2

Risorse a carico del FUA 2005

1. Le risorse a carico del Fondo unico di Amministrazione per l'anno 2005 - pari a € 27.980.642,12 al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato - sono costituite nel modo seguente:

- a) € 17.181.368,00 - stanziamento iniziale sul capitolo 1275 "Fondo unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali", di cui:

	riferito all'ex MPI	riferito all'ex MURST	TOTALE
Stanziamento iniziale	16.059.932,00	1.121.436,00	17.181.368,00

- b) € 10.457.066,00 - in assestamento al bilancio 2005, di cui:

voci alimentazione assestamento FUA	riferite al personale ex MPI	riferite al personale ex MURST	TOTALE
CCNL b.e. 2000/2001 art. 6, c.1 - linea 1^ (RIA cessati)	1.706.578,00	150.485,00	1.857.063,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 - linea 3^ (risp. Gestione)	314.482,00	50.166,00	364.648,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 - linea 5^ (art. 43 L. 449/97 - 2% accantonamenti risparmi)			

	71.427,00	11.583,00	83.010,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 6^ (risp. part-time)	2.123.233,00	109.891,00	2.233.124,00
CCNL 1998/2001 art. 31, c.1 – linea 8^ (I.A. cessati)	5.640.121,00	204.505,00	5.844.626,00
CCNL 2002/2003 art. 23 (altre risorse non conteggiate negli anni precedenti)		74.595,00	74.595,00
TOTALE	9.855.841,00	601.225,00	10.457.066,00

- c) € 342.208,12 derivanti dalle economie successive all'applicazione del C.C.N.I. n° 5/2005, che ha disciplinato le risorse recate dall'art. 2 octies della L. 109/2005 a favore del personale appartenente ai ruoli dell'ex MPI; dette economie, come previsto nell'art. 3 comma 4, e nell'art. 4 del C.C.N.I. medesimo, confluiscono nella parte delle risorse ancora da contrattare per il FUA 2005, riferite all'ex MPI.

2. Conseguentemente al precedente comma del presente articolo, le risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa sono pari ad € 27.980.642,12 al lordo sia delle ritenute a carico del dipendente che di quelle a carico dello Stato.

Art. 3

Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005

1. Considerato che il presente accordo rappresenta il primo contratto collettivo nazionale integrativo per il FUA relativo a tutto il personale MIUR e che le risorse complessive disponibili (cfr. art 2, comma 2) discendono, quindi, da quelle provenienti dai due ministeri ex MPI ed ex MURST, le parti concordano quanto segue:

- al personale in servizio nel Dipartimento per la programmazione, nel Dipartimento per l'istruzione, nelle Direzioni Scolastiche Regionali e al personale di cui al precedente articolo 1, comma 2 (ex MPI), è stabilita una distinta risorsa il cui impiego viene disciplinato dalla successiva Parte II;
- per il personale in servizio nel Dipartimento per l'Università (ex MURST) è stabilita una distinta risorsa il cui impiego viene disciplinato dalla successiva Parte III.

2. Considerato inoltre il movimento di personale da e verso i Dipartimenti (ex MPI) e il Dipartimento dell'Università (ex MURST), verificatosi a decorrere dal 5/12/2003 e sino al 31/12/2005, si procede ad una compensazione finanziaria, esclusivamente per l'anno di riferimento del presente accordo, adeguata alle unità di personale coinvolto e alla loro dipendenza funzionale al 31/12/2005, e precisamente:

- € 45.787,49 (lordo Stato 60.760,00) per n° 35 di unità di personale trasferito dagli Uffici (ex MPI) verso gli Uffici (ex MURST)
- € 6.541,07 (lordo Stato 8.680,00) per n° 5 di unità di personale trasferito dagli Uffici (ex MURST) verso gli Uffici (ex MPI).

3. In conseguenza del precedente art. 2 e delle considerazioni contenute nei due commi precedenti, le risorse finanziarie disciplinate nella Parte II (ex MPI) e nella parte III (ex MURST) risultano, rispettivamente, pari ad € 26.205.901,12 e ad € 1.774.741,00.

Entrambe le risorse finanziarie sono al lordo degli oneri a carico del dipendente e dello stato.

PARTE II

Art. 4

Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005 Personale ex MPI

1. La disponibilità di € 26.205.901,12 di cui alla Parte I, art. 3, comma 3, destinata al personale delle aree funzionali dell'ex MPI, viene così utilizzata:

a) € 119.779,95 (lordo Stato 158.948,00) destinati a retribuire centralinisti telefonici non vedenti. Tale assegnazione è ripartita in quote da attribuire agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione in proporzione a tali unità di personale non vedente in servizio nel corso dell'anno 2005 (Allegato A); eventuali risparmi incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo art. 6, comma 3;

b) € 9.150,72 (lordo Stato 12.143,00) destinati a finanziare - ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g), punto 20 ter, della L.488/1999 e dell'art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale dirigenziale;

c) € 2.207.895,02 (lordo Stato 3.055.285,13) destinati a finanziare, per l'anno 2005, le posizioni economiche super attribuite sino al 31/12/2004. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti alle cessazioni intervenute nel corso del 2005 (Allegato B);

d) € 6.884.906,69 (lordo Stato 9.527.333,88) destinati a finanziare le progressioni economiche conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione (Allegato C);

e) € 1.940.367,18 (lordo Stato 2.685.080,11) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste al successivo art. 5, con decorrenza 1° gennaio 2005 (Allegato B);

f) € 8.113.874,15 (lordo Stato 10.767.111,00) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Sviluppi economici all'interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MPI)

1. L'accesso del personale alle nuove posizioni economiche super A1S, B3S e C3S avviene conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, ai sensi dell'art. 4 del CCNI 4/2005 sottoscritto il 17/10/2005, negli uffici periferici a livello regionale e nell'Amministrazione centrale, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 21 settembre 2000 e confermata dal CCNI 4/2005.

2. L'articolo 4, comma 5, del citato CCNI 4/2005, prevede che lo scorrimento delle graduatorie di cui al precedente comma 1, fino ad esaurimento delle medesime, con decorrenza degli inquadramenti dall'1.1.2005, è finanziato con il CCNI relativo al FUA 2005.

3. Sono finanziate per l'anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2005, n° 1.564 posizioni economiche super, così ripartite:

- n° 27 posizioni economiche A1 super, per una spesa di € 13.737,70 (lordo Stato 19.010,23);

- n° 1.096 posizioni economiche B3 super, per una spesa di € 1.241.829,57 (lordo Stato

1.718.443,76);

- n° 441 posizioni economiche C3 super, per una spesa di € 681.104,40 (lordo Stato 942.512,27).

4. Inoltre, sono finanziate per l'anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2005, n° 5 posizioni economiche C1 super per il personale che nel medesimo anno risulta inquadrato nella posizione economica C1, per una spesa complessiva di € 3.695,50 (lordo Stato 5.113,85).

L'accesso del personale alla suddetta posizione super avviene conformemente alla graduatoria, costituita negli uffici periferici a livello regionale e nell'Amministrazione centrale, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B. allegata al CCNI 21 settembre 2000, parte integrante del presente contratto (Allegato D).

5. La spesa complessiva (allegato B) per le posizioni economiche super, di cui ai precedenti commi 3 e 4, ammonta € 1.940.367,19 (lordo Stato 2.685.080,11);

6. Per il personale inquadrato nelle posizioni economiche A1, B3, C1 e C3, successivamente al 1° gennaio 2005, la decorrenza nella nuova posizione economica super è fissata al giorno dell'inquadramento medesimo.

7. La spesa per ciascun sviluppo economico è quantificata sulla base delle differenti date di inquadramento e delle cessazioni intervenute nel corso del 2005.

Art. 6 Retribuzione di produttività

1. L'importo di € 8.113.874,15 (lordo Stato 10.767.111,00) viene finalizzato alla retribuzione della produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Un importo corrispondente al 40% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma, pari ad € 3.254.549,66 (lordo Stato 4.306.844,40), è destinato al personale (richiamato nei precedenti art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2) di ruolo in servizio alla data del 31/12/2005, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, al personale con contratto a tempo determinato e al personale richiamato al comma 2 dell'art. 1. Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

La risorsa da attribuire al singolo dipendente è definita sulla base dell'area funzionale di appartenenza, prevedendo una differenziazione delle aree B e C, rispetto all'area A, pari, rispettivamente, al 10% e al 20%, in rapporto alle presenze in servizio.

I parametri finanziari annui interi, distinti per area, sono pari a:

Area A € 416,07 (lordo Stato 552,12)

Area B € 457,68 (lordo Stato 607,34)

Area C € 499,34 (lordo Stato 662,63)

Relativamente al computo dell'attribuzione, si considerano convenzionalmente 30 giorni lavorativi per ciascun mese, per un totale di 360 giorni annui.

I beneficiari percepiscono la quota spettante sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato; anche il personale che si trova nella situazione di cessazione, trasferimento o comando (nelle condizioni su menzionate) percepisce il compenso stesso in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.

Sono equiparate alla presenza in servizio le sotto indicate fattispecie di assenza:

- attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede (missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi di formazione);
- assenza dal servizio per l'assolvimento del mandato elettivo;
- congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lvo 151/2001 (già astensione obbligatoria per maternità e interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza);
- permessi relativi alla legge 104/92, art. 33, commi 2, 3 e 6;
- assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 1994-1997;
- assenza dal servizio per donazione di sangue e midollo osseo;
- ferie;
- permessi e distacchi sindacali, ai sensi degli artt. 5, 10 e 11 del CCNQ del 7/8/1998 e successive integrazioni;
- assenza dal servizio per cure di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, ecc...)
- assenza dal servizio per ricovero ospedaliero o per day-hospital.

Il personale che svolge attività lavorativa in regime di tempo parziale è destinatario del compenso citato commisurato alla percentuale di lavoro svolto.

Le risorse complessive vengono ripartite tra i Centri di Responsabilità dell'Amministrazione centrale e periferica, sulla scorta dei parametri finanziari su definiti e delle unità di personale identificato nel primo periodo del presente comma, secondo l'allegato E, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Dette risorse sono comprensive delle quote per anno intero relative alle unità di personale che hanno prestato servizio sino alla cessazione, trasferimento o comando in uscita, egualmente per il personale trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da altre amministrazioni del comparto Ministeri) e per il personale in regime di tempo parziale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui all'art.10, I comma.

I Centri di responsabilità dell'Amministrazione periferica assegnano ad ogni sede di contrattazione tante quote annue intere quante sono le unità di personale aventi diritto. Gli eventuali risparmi maturati in ciascuna sede di contrattazione incrementano le risorse, di cui al successivo comma 3, della medesima sede di contrattazione.

Le sedi di contrattazione sono quelle previste dal protocollo d'intesa del 29/7/2004, e precisamente i Dipartimenti per la Programmazione e per l'Istruzione, le Direzioni generali regionali e i C.S.A..

Eventuali risparmi, maturati successivamente all'erogazione delle risorse del presente comma, incrementano, sede per sede di contrattazione, le risorse di cui al successivo comma 3.

3. Un importo corrispondente al 60% della risorsa finanziaria di cui al precedente comma 1, pari ad € 6.460.266,60 (lordo Stato 4.868.324,49), è destinato alla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS territoriali ed è ripartito preliminarmente tra i Centri di responsabilità dell'Amministrazione centrale e periferica, assegnando le risorse in rapporto alle unità di personale presenti al 31/12/2005 e al personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno.

Successivamente, è applicato un correttivo che tiene conto dello scarto rispetto alla percentuale di scopertura dall'organico di diritto di cui al D.M. n. 129 del 27 luglio 2001, che determina la ripartizione finale tra i Centri di Responsabilità (Allegato F).

Detta somma è destinata al personale (richiamato nei precedenti art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2) di ruolo in servizio alla data del 31/12/2005, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al personale con contratto a tempo determinato.

Fra i destinatari della predetta risorsa finanziaria non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

E' affidata alla contrattazione integrativa di sede, relativa al presente contratto, la scelta dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili necessarie a riconoscere le maggiori professionalità connesse, in particolare, alle responsabilità assunte e rilevabili tra il personale dell'area C, avuto riguardo dei C3 super inquadrati in tale posizione economica anteriormente all'1/7/2004. Per le suddette finalità ciascun ufficio sede di contrattazione (Dipartimenti per la Programmazione e per l'Istruzione, Uffici Scolastici Regionali e CSA – v. accordo 27 luglio 2004 sull'individuazione delle sedi di contrattazione e di elezione delle RSU) può utilizzare una somma non superiore al 10% della dotazione finanziaria assegnata alle stesse sedi di contrattazione.

Gli importi assegnati al Dipartimento per la programmazione e al Dipartimento per l'Istruzione sono comprensivi, rispettivamente, della quota di € 38.082,64 (lordo Stato 50.535,66) per il primo dipartimento e di € 16.976,88 (lordo Stato 22.528,32) per il secondo dipartimento, quote da destinare alle turnazioni effettuate nel corso del 2005.

Nell'Amministrazione periferica, i Direttori Generali attribuiscono le risorse loro assegnate agli Uffici sedi di contrattazione (direzione generale e CSA) sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione. Il numero delle unità in servizio al 31/12/2005 e quello del personale cessato, trasferito, temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, sono individuati dai singoli Uffici Scolastici Regionali i quali provvederanno a fornirne informativa alle OO.SS. territoriali.

L'attribuzione delle risorse finanziarie, da parte dei singoli Direttori Scolastici Regionali, alle singole articolazioni territoriali individuate, ai sensi dell'accordo 28/7/2004, quali sedi di contrattazione, non richiede l'adozione di un ulteriore passaggio contrattuale a livello regionale.

Art. 6 bis
Nuove procedure di riqualificazione all'interno delle aree funzionali

riqualificazione interne alle aree B e C.

La relativa contrattazione definirà il numero dei posti destinati al passaggio di posizione economica e quantificherà le risorse necessarie.

PARTE III

Art. 7

Utilizzazione del Fondo unico di Amministrazione per il 2005 Personale ex MURST

1. La disponibilità di € 1.774.741,00 di cui alla Parte I, art. 3, destinata al personale delle aree funzionali dell'ex MURST, viene così utilizzata:

a) € 108.324,74 (lordo Stato 149.899,77) per la copertura delle posizioni super attribuite nell'anno 2002 in quanto, con il contratto FUA di riferimento, la risorsa non è stata portata in detrazione dal fondo medesimo per essere assegnata ai capitoli stipendiali;

b) € 18.378,36 (lordo Stato 25.431,97) per la copertura delle posizioni super attribuite nell'anno 2003 in quanto, con il contratto FUA di riferimento, la risorsa non è stata portata in detrazione dal fondo medesimo per essere assegnata ai capitoli stipendiali;

c) € 1.483,80 (lordo Stato 1.969,00) destinati a finanziare - ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g), punto 20 ter, della L.488/1999 e dell'art. 43 della L. 449/1997 - la retribuzione di risultato del personale dirigenziale;

d) € 86.827,56 (lordo Stato 120.151,98) destinati a finanziare, per l'anno 2005, le posizioni economiche super attribuite sino al 31/12/2004. Tale quantificazione è al netto dei ratei conseguenti alle cessazioni intervenute nel corso del 2005;

e) € 22.227,11 (lordo Stato 30.757,88) destinati a finanziare nuove posizioni economiche super previste al successivo art. 8, con decorrenze specificate nel successivo art. 8;

f) € 252.170,83 (lordo Stato 348.954,00) destinati a finanziare le progressioni economiche conseguenti agli inquadramenti relativi ai percorsi di riqualificazione;

g) € 827.111,08 (lordo Stato 1.097.576,40) destinati alla retribuzione di produttività, secondo i criteri di cui al successivo art.9.

Art. 8

Sviluppi economici all'interno delle aree: posizioni economiche super (personale ex MURST)

1. L'accesso del personale alle nuove posizioni super A1S, B3S, C1S e C3S, avviene conformemente alle graduatorie per singola posizione economica, costituite, ai sensi dell'art. 6 del CCNI sottoscritto il 21/12/1999, sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi ai titoli di cui alla tabella B allegata al CCNI medesimo (Allegato G).

2. Sono finanziate per l'anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 1° ottobre 2005, n° 82 posizioni economiche super, per una spesa complessiva di € 21.988,84 (lordo Stato 30.428,15), così ripartite:

- n° 1 posizione economica A1 super, per una spesa di € 143,65 (lordo Stato 198,78);
- n° 23 posizioni economiche B3 super, per una spesa di € 6.604,73 (lordo Stato 9.139,63);
- n° 37 posizioni economiche C1 super, per una spesa di € 6.836,70 (lordo Stato 9.460,62);
- n° 21 posizioni economiche C3 super, per una spesa di € 8.403,76 (lordo Stato 11.629,12).

3. Sono finanziate, inoltre, sempre per l'anno 2005, con decorrenza giuridica ed economica 31 dicembre 2005, n° 80 posizioni economiche super per una spesa complessiva di € 238,28 (lordo Stato 329,73), così ripartite:

- n° 23 posizioni economiche B3 super, per una spesa di € 73,38 (lordo Stato 101,55);
- n° 37 posizioni economiche C1 super, per una spesa di € 75,96 (lordo Stato 105,12);
- n° 20 posizioni economiche C3 super, per una spesa di € 88,93 (lordo Stato 123,06).

L'accesso alle posizioni super, con decorrenza 31 dicembre 2005, avviene mediante scorrimento delle graduatorie menzionate al comma 1 del presente articolo.

Art. 9 Retribuzione di produttività

1. L'importo di € 827.111,08 (lordo Stato 1.097.576,40) viene finalizzato alla retribuzione della produttività e alla realizzazione di miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi ed è destinato al personale (richiamato nei precedenti art. 1, comma 1, e art. 3, comma 2) di ruolo in servizio alla data del 31/12/2005, al personale cessato, trasferito o temporaneamente assegnato in entrata (da amministrazioni del comparto Ministeri) e in uscita, nel corso del medesimo anno, e al personale con contratto a tempo determinato.

Fra i destinatari delle predette risorse finanziarie non è compreso, ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n. 165/2001, il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

2. La definizione dei criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente comma 1 è demandata alla contrattazione integrativa di sede con la RSU n° 4 e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

PARTE IV

Art. 10 Disposizioni finali

1. Nella considerazione che le risorse assegnate ai singoli centri di responsabilità

ragione delle unità del seguente personale:

- cessato nel corso dell'anno;
- trasferito presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato presso altra amministrazione nel corso dell'anno;
- temporaneamente assegnato da altre amministrazioni del comparto Ministeri nel corso dell'anno;
- trasferito da altre amministrazione nel corso dell'anno,

ogni centro di Responsabilità provvede all'attribuzione, in quota parte, dei compensi spettanti a tali dipendenti.

Per le spettanze del personale in mobilità all'interno dell'Amministrazione provvede, per l'intero anno, l'Ufficio presso il quale lo stesso è in servizio al 31/12/2005.

2. L'utilizzo di eventuali economie conseguenti all'applicazione del presente accordo, verificatesi nelle varie sedi di contrattazione, deve essere tempestivamente contrattato, comunque non oltre il 31/12/2006, con le rappresentanze sindacali a livello di sede di contrattazione.

3. La Direzione generale delle risorse umane provvede al monitoraggio sulle modalità di attuazione dell'accordo di cui si discuterà con le OO.SS. firmatarie, in uno specifico incontro con le organizzazioni sindacali a livello nazionale.

Per la predetta finalità, ciascun ufficio sede di contrattazione invia al Dipartimento per la programmazione economica - Direzione generale delle Risorse Umane, Ufficio I - una analitica relazione finanziaria sull'attuazione del presente accordo.

L'Ufficio I della Direzione generale delle risorse umane predispone la modulistica utile all'omogeneità della rilevazione dei dati in argomento.
